

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 (BUR n. 42/1999)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA

Art. 1 - Deliberazioni di trasformazione in fondazioni.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti previsti dai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367 e 23 aprile 1998, n. 134 relativi alla trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti autonomi "Arena di Verona" e "La Fenice" di Venezia.

Art. 2 - Partecipazione al patrimonio delle fondazioni.

1. L'apporto della Regione al patrimonio delle fondazioni di cui all'articolo 1 è fissato in lire 200 milioni per ciascuna fondazione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a liquidare gli importi previsti al comma 1 ad intervenuta approvazione della deliberazione di trasformazione, nei termini di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 3 - Concorso alla gestione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per gli anni 1999, 2000 e 2001 un contributo al finanziamento della gestione delle fondazioni di cui all'articolo 1 pari a lire 1.800 milioni per ciascuna fondazione.

Art. 4 - Norma finanziaria.

omissis ⁽¹⁾

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 70224 denominato "Partecipazione della Regione alle fondazioni "Arena" di Verona e "La Fenice" di Venezia", con lo

stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999;

- b) capitolo n. 70228 denominato "Contributo della Regione alla gestione delle fondazioni "Arena" di Verona e "La Fenice" di Venezia", con lo stanziamento di lire 3.600 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

1 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.